



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

N. 8874/2025 R.G.

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Fabio Doro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N. 8874/2025 R.G.** promossa da:

Parte_1 (c.f. C.F._1), rappresentato e difeso dall'avv.
MENEGAZZO ALESSANDRO,

opponente,

contro

Controparte_1 (c.f.
P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. MARENESI LORENZO,

opposta,

in punto: restituzione somme.

CONCLUSIONI

Conclusioni dell'opponente:

"nel merito:

- *revocarsi, annullarsi e dichiararsi comunque invalido, inefficace e privo d'effetto il decreto opposto per le ragioni esposte;*
- *rigettarsi, ogni avversaria domanda, richiesta ed istanza;*
- *accertarsi e dichiararsi che l'opposto non ha titolo, ragione né motivo alcuno per esigere la*

somma monitoriamente ingiunta;

in subordine:

- *diminuirsi ogni avversaria domanda, istanza, pretesa e richiesta al minimo di giustizia se del caso anche in compensazione;*

in via istruttoria:

- *si chiede l'acquisizione del fascicolo monitorio nonché prova per testi sui capitoli da formularsi nelle memorie di rito.*

In ogni caso:

- *spese legali interamente rifuse con distrazione al difensore antistatario".*

Conclusioni dell'opposta:

L'opposta non ha precisato le conclusioni.

Si riportano quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta:

«1) In via preliminare di merito

Respingersi, in quanto infondata per le ragioni sovra esposte, l'eccezione formulata in via preliminare dall'opponente di nullità del decreto e di rimessione della controversia al giudizio arbitrale.

2) Nel merito vero e proprio

a) *In via principale: respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;*

b) *In via subordinata: condannarsi il Sig. Parte_1 per i titoli di cui in ricorso a corrispondere all'opposta Controparte_2, l'importo di € 12.482,18 oltre agli interessi di legge dal di del dovuto al saldo.*

3) In via istruttoria

Si producono i documenti indicati in narrativa e si chiede, senza che ciò comporti inversione alcuna dell'onere della prova, che venga ammessa prova per testi sui seguenti capitoli:

1) *"Vero che il Sig. Parte_1 è stato da lei visto che prestava attività lavorativa presso la ditta Parte_2 ?"*

2) *"Vero che il Sig. Controparte_1 è stato da lei incaricato di eseguire lavori di fognature,*

manutenzioni varie, rifacimenti bagni, ripasso tetti presso gli immobili di sua proprietà in Noventa Padovana via Oltre Brenta 29, via Noventana 1 e in via Marezzane?”

3) “Vero che il Sig. *Controparte_1* è stato da lei incaricato di eseguire lavori di fognature, ripasso tetti, rifacimento bagni, manutenzioni varie, rifacimento terrazzo presso gli immobili di sua proprietà in Noventa Padovana, via Marezzane?”;

4) “Vero che il Sig. *Controparte_1* è stato incaricato di eseguire lavori di installazione linea antincendio, ripristino pavimentazioni, manutenzioni varie, immobili siti in Rivale di Pianiga 49 di proprietà della società Unus International?”;

5) “Vero che il Sig. *Controparte_1* è stato da lei incaricato di eseguire lavori di fognatura, ripasso tetti, manutenzioni varie presso gli immobili di sua proprietà siti in Noventa Padovana via Noventana 1 e via Noventana 9/A?”;

6) “Vero che il Sig. *Controparte_1* è stato incaricato di eseguire lavori di rifacimento bagni, fognature, rifacimento terrazzi presso gli immobili di proprietà di *CP_3* in Dolo (Ve), via Fratelli Rosselli?”;

7) “Vero che il Sig. *Controparte_1* è stato da lei incaricato di eseguire lavori di tinteggiatura, costruzione spazi esposizione presso gli immobili di sua proprietà in Noventa Padovana 9/A?”;

8) “Vero che il Sig. *Controparte_1* è stato incaricato di svolgere lavori di tinteggiatura interna capannoni siti in Rivale di Pianiga (Ve), di proprietà della società Five Brothers Sas?”.

Si indicano a testi:

Si indicano a testi: i Sig.ri *Testimone_1* , *Testimone_2* e *Testimone_3* sul cap. 1; il Sig. *Testimone_4* sul cap. 2 e 8; il Sig. *Testimone_5* sul cap. 3, 5, 6; la Sig.ra *Tes_6* [...] sul Cap. 4; il Sig. *Testimone_7* sul cap. 7.

Si produce: l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo notificato.

4) In ogni caso

Con vittoria di spese e di onorari di giudizio».

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso iscritto al n. 15655/2024 R.G. la società *Controparte_1* [...] (di seguito: *Co*) chiedeva fosse emesso nei confronti di

Parte_1 un decreto ingiuntivo per il pagamento dell'importo di € 12.482,18, oltre interessi legali e spese di procedura.

A sostegno di tale richiesta l'ingiungente esponeva che:

- in data 15.6.2023 l'ingiunto aveva manifestato la propria volontà di recedere dalla società *Controparte_2* *Controparte_1*, cosicché unico socio rimaneva *Controparte_1* ;
- con atti del 30.1.2024 veniva formalizzato il recesso di *Parte_1* e la società veniva trasformata da s.n.c. a s.a.s., con compagine sociale composta da *CP_1* [...] quale socio accomandatario e *CP_5* quale socio accomandante, a cui *Controparte_1* aveva ceduto la quota del 2% del capitale sociale della società così trasformata, del valore pari ad € 103,30;
- ai sensi dell'art. 2290 c.c. il socio receduto resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento;
- in epoca successiva al perfezionamento del recesso, essa aveva assolto una parte dei debiti maturati nei confronti dei terzi per l'ammontare complessivo di € 24.964,36;
- il 50% dell'importo di cui al punto precedente, pari ad € 12.482,18, era di competenza dell'ingiunto.

Il ricorso veniva accolto con decreto ingiuntivo n. 1761/2024 dell'1.10.2024.

Con atto di citazione notificato in data 21.3.2025 *Parte_1* proponeva opposizione, osservando in primo luogo che l'art. 12 dell'atto costitutivo prevedeva una clausola arbitrale, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto e necessità di rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.

In secondo luogo, l'opponente deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria, osservando che:

- l'art. 10 dell'atto costitutivo prevedeva che i soci lavoratori si impegnavano a prestare la loro opera e la loro attività professionale per lo svolgimento e il raggiungimento dell'oggetto sociale, con riconoscimento di un compenso stabilito in rapporto alle mansioni affidate;

- *Controparte_1* aveva sempre eseguito soltanto dei piccolissimi lavori di semplice rifinitura relativi a qualche bagno presente nei cantieri, disinteressandosi completamente di tutta la parte sostanziale riguardante l'edificazione dei fabbricati o il loro restauro, che comprendeva l'installazione delle impalcature, lo svolgimento di lavori pesanti, le trattative con la clientela, il recupero dei crediti e l'esecuzione degli interventi richiesti dai vari committenti relativi a eventuali migliorie, difformità o problematiche che fossero sorte successivamente alla realizzazione delle opere da parte di *Co* ;
- egli, invece, si era sempre occupato del reperimento della clientela, delle trattative e dei rapporti con la stessa, della fornitura della manodopera e della risoluzione di tutte le problematiche sollevate dai committenti;
- le somme impiegate per il pagamento di quanto allegato dall'opposta, dunque, non erano altro che il frutto del lavoro di *Parte_1* ;
- il solo fatto che la società, modificata nella sola ragione sociale, avesse provveduto ad onorare i debiti societari qualche mese dopo il suo recesso non implicava che le somme impiegate fossero state corrisposte dal socio *Controparte_1* , il quale – invece – aveva di fatto impiegato denari di *Co* che provenivano dal solo apporto lavorativo di *Parte_1* .

Concludeva chiedendo:

- a) in via preliminare che venisse dichiarata la nullità del decreto opposto e che la causa venisse rimessa al giudizio degli arbitri;
- b) nel merito che il decreto ingiuntivo venisse revocato, annullato o comunque dichiarato invalido, inefficace e privo di effetto, con rigetto di ogni pretesa dell'opposta;
- c) in via subordinata che ogni domanda di *Co* fosse diminuita al minimo di giustizia, se del caso anche in compensazione.

L'opposta si costituiva in giudizio, osservando che:

- la presente controversia esulava dall'ambito di applicazione della clausola

compromissoria, poiché non era né relativa all'esecuzione del contratto sociale – non riguardando attività volte al perseguimento degli obiettivi indicati nell'oggetto sociale – né questioni attinenti all'interpretazione del medesimo, ma soltanto un diritto di credito;

- essa, in particolare, aveva richiesto il rimborso nella misura del 50% delle somme che aveva anticipato per far fronte ai debiti maturati nei confronti dei terzi, e ciò ai sensi dell'art. 2290 c.c.;
- quest'ultima disposizione era stata pure richiamata in una convenzione stipulata dalle parti nel giugno 2023, la quale all'art. 2 prevedeva l'impegno di *Parte_1* [...] di comunicare il proprio recesso da *Co* e all'art. 3 prevedeva che ai sensi dell'art. 2290 c.c. l'opponente e i suoi eredi fossero e restassero responsabili verso i terzi in solido con la società per le obbligazioni pregresse allo scioglimento del vincolo;
- le allegazioni dell'opponente controparte in merito al maggior suo apporto lavorativo rispetto a quello dell'altro socio *Controparte_1* erano irrilevanti;
- l'art. 2290 c.c. non consentiva in alcun modo al socio receduto di sottrarsi alla richiesta di ristoro della quota di sua pertinenza dei debiti sociali anticipati dalla società ai creditori sociali per le obbligazioni sorte sino al giorno dello scioglimento;
- l'art. 10 dell'atto costitutivo conteneva delle pattuizioni valide unicamente durante la vigenza del rapporto associativo, che *Parte_1* avrebbe potuto invocare soltanto quanto rivestiva la qualità di socio;
- l'opponente non aveva mai lamentato alcunché nella distribuzione dei dividendi al 50%, ratificando così la correttezza di tale criterio distributivo;
- la doglianza di *Parte_1* contrastava altresì con la previsione dell'art. 3 della scrittura del giugno 2023;
- in ogni caso, quantomeno nei due anni anteriori allo scioglimento del vincolo societario, l'opponente non aveva svolto alcuna attività per l'opposta, giacché sin dal mese dell'aprile 2022 *Parte_1* aveva cessato di collaborare nell'impresa ed

era stato assunto come dipendente da altra società;

- in tali due anni, dunque, era stato *Controparte_1* a curare l'attività di *Co*, cosicché non rispondeva al vero che l'opposta avesse pagato i debiti sociali con i proventi dell'attività lavorativa di *Parte_1* ;
- *Controparte_1* aveva personalmente ed esclusivamente gestito i seguenti lavori:
 - a) fognature, manutenzioni varie, rifacimento bagni e ripasso tetti presso gli immobili di proprietà di *Testimone_4* , ubicati siti in Noventa Padovana;
 - b) fognature, ripasso tetti, rifacimento bagni, manutenzioni varie, rifacimento terrazzo presso l'immobile di *Testimone_6* sito in Noventa Padovana;
 - c) linea antincendio, ripristino pavimentazioni e manutenzioni varie presso gli immobili di proprietà di *Controparte_6* siti in Rivale di Pianiga;
 - d) fognatura, ripasso tetti e manutenzioni varie degli immobili di proprietà di *Testimone_5* siti in Noventa Padovana;
 - e) rifacimento bagni, fognature e rifacimento terrazzi degli immobili di proprietà di *CP_3* siti in Dolo;
 - f) tinteggiatura e costruzione spazi esposizione negli immobili di proprietà di *Parte_3* siti in Noventa Padovana;
 - g) tinteggiatura interna dei capannoni di proprietà di *Controparte_7* siti in Rivale di Pianiga.

Insisteva per l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.

All'esito dell'udienza del 4.2.2026 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e la causa veniva rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 5.6.2026, in vista della quale soltanto l'opponente precisava le conclusioni.

Il primo motivo di opposizione è infondato, in considerazione della nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 12 dell'atto costitutivo, rilevata d'ufficio, sottoposta al contraddittorio delle parti all'udienza del 4.2.2026 ed eccepita da *Co* .

Tale clausola prevede che “Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci e la società o tra

i soci stessi, ivi compresi i rapporti con gli eredi dei soci, in relazione all'interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto, verrà devoluta la cognizione ed al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri. Di essi due saranno nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dei primi due arbitri, ed in caso di disaccordo, dal Presidente della CCIAA ove ha sede della società su istanza della parte più diligente e sentita la controparte.

Gli arbitri giudicheranno inappellabilmente ed equitativamente senza formalità di procedura. Per tutto quanto non previsto dal presente atto saranno osservate le norme di legge vigenti in materia”.

La clausola in questione, dunque, prevede che almeno due dei tre arbitri siano nominati dalle stesse parti in causa, in violazione dell'art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 5/2003 – oggi confluito nell'art. 838-bis, secondo comma, c.p.c. – che prevede che le clausole compromissorie contenute negli statuti sociali debbano conferire “in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”.

Tale disposizione si applica anche alle clausole contenute negli statuti anteriori all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/2003 e a prescindere dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato (cfr. Cass. n. 23550/2017 e n. 26784/2023; cfr. anche Trib. Venezia, sez. impresa, 26 luglio 2025, n. 3866 e 8 dicembre 2025, n. 5791).

Ne consegue che la clausola compromissoria deve ritenersi nulla, che la controversia era ed è devoluta alla competenza di questo Tribunale e che il decreto ingiuntivo è stato ritualmente emanato.

Sempre in punto di competenza, va precisato che il giudizio di opposizione è attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, giacché, pur riguardando la controversia un rapporto discendente da un contratto di società, non si è al cospetto di una causa devoluta alla sezione specializzata in materia d'impresa ai sensi dell'art. 50-bis, n. 3, c.p.c.

La presente controversia, infatti, riguarda una società di persone, per cui non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 168/2003, che determinerebbero la competenza della sezione specializzata in materia di impresa e la

necessità di una pronuncia collegiale; il fatto poi che la causa sia decisa da un giudice appartenente alla sezione specializzata in materia di impresa dipende soltanto dalle previsioni tabellari di questo Tribunale, che però non sono idonee ad attribuire il giudizio alla cognizione del Collegio, che ha attribuzioni limitate alle sole cause che per disposizione di legge devono essere decise dalla sezione specializzata.

Nel merito, va osservato che il decreto ingiuntivo va revocato, in considerazione dell'infondatezza in punto di diritto della pretesa creditoria della società, problematica già rilevata e dunque sottoposta al contraddittorio delle parti nell'ordinanza del 17.2.2026, di scioglimento della riserva sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione.

Co ha rappresentato di aver pagato debiti sociali per € 24.964,36 e ha agito in via monitoria nei confronti di *Parte_1* in via di regresso, chiedendo la restituzione della somma di € 12.482,18, pari alla quota del 50% di asserita pertinenza dell'opponente.

L'opposta a fondamento della propria pretesa invoca la responsabilità del socio della società di persone receduto per i debiti della società maturati fino allo scioglimento del rapporto sociale prevista dall'art. 2290 c.c., certamente applicabile anche alle s.n.c. e alle s.a.s. in virtù del rinvio di cui agli artt. 2315 e 2293 c.c. (laddove la società sia iscritta al registro delle imprese) o agli artt. 2317 e 2297 c.c. (laddove la società non sia stata iscritta al registro delle imprese).

Tale disposizione costituisce un precipitato della responsabilità dei soci delle società di persone in solido con la società per le obbligazioni sociali prevista dagli artt. 2267, 2291 e 2313 c.c.

Nondimeno, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la società di persone che abbia pagato un proprio debito sociale non ha diritto di regresso nei confronti dei propri soci, poiché la responsabilità solidale dei soci prevista dagli artt. 2267, 2291 e 2313 c.c. opera soltanto a beneficio dei creditori e non anche della società (cfr. Cass. n.

6293/2014; nella giurisprudenza di merito cfr., ad es.: Corte Appello Ancona, sez. I, 11 agosto 2017, n. 1244; Corte Appello Venezia, sez. IV, 30 gennaio 2020, n. 288; Trib. Catania, sez. IV, 9 marzo 2021, n. 1084; Corte Appello Milano, sez. I, 10 marzo 2025, n. 661; Trib. Torino, sez. agraria, 27 marzo 2025, n. 1030; Corte Appello Ancona, sez. I, 6 maggio 2025, n. 659; Corte Appello Palermo, sez. lav., 13 luglio 2025, n. 823; Trib. Bologna, sez. II, 11 maggio 2026, n. 3974).

In linea di continuità con questa impostazione, la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che l'art. 2290 c.c. è una disposizione dettata con riferimento alla responsabilità dei soci della società di persone nei confronti dei creditori sociali e non può essere invocato dalla società (cfr. Cass. n. 25123/2010, n. 26502/2022), la quale, dunque, non è legittimata a proporre nei confronti del socio uscente una domanda di pagamento di debiti sociali (cfr. sempre Trib. Catania, sez. IV, 9 marzo 2021, n. 1084; Trib. Brescia, 29 giugno 1989).

La giurisprudenza richiamata dall'opposta in memoria di replica non è idonea a portare a conclusioni diverse, poiché riguarda una fattispecie diversa e per certi versi opposta a quella oggetto di causa, ossia il diritto di regresso del socio che abbia pagato un'obbligazione sociale nei confronti della società e dei soci, della cui esistenza questo Tribunale non dubita (cfr., ad es., Trib. Venezia, sez. impresa, 7 settembre 2023, n. 1517).

L'infondatezza in punto di diritto della pretesa di Co – rilevata nell'ordinanza del 17.2.2026 – ha valenza assorbente rispetto alle censure di merito sollevate dall'opponente, che dunque questo Tribunale può esimersi dall'analizzare.

Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico dell'opposta.

I compensi si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione di valori prossimi ai minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, tenuto conto del valore della domanda attorea, della puntualità delle questioni affrontate, del mancato deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c.,

dell'assenza di istruttoria orale e tecnica e della limitatezza dell'attività difensiva svolta prima dell'udienza ex art. 189 c.p.c.

In assenza di nota spese, le anticipazioni vengono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa n. 8874/2025 R.G. promossa da *Parte_1*

[...] contro *Controparte_1*

[...] , ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1761/2024 dell'1.10.2024;
- condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che si liquidano in € 2.600,00 per compensi, € 147,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.

Venezia, 10 giugno 2026

Il Giudice
dott. Fabio Doro